



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Torino, *data del protocollo*

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della città metropolitana
di Torino
LORO SEDI

Per conoscenza:

Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri
Al Sig. Comandante provinciale Guardia di Finanza
Al Sig. Comandante provinciale Vigili del Fuoco
TORINO

OGGETTO: Locali di pubblico spettacolo, locali da ballo e pubblici esercizi. Verifiche del rispetto di tutte le normative di sicurezza e antincendio.

La drammatica vicenda occorsa nella notte di capodanno a Crans Montana, in Svizzera, ha posto nuovamente e con forza all'attenzione pubblica l'importanza del rispetto e della verifica del complesso di tutte le normative di sicurezza e antincendio rivolte a tutelare l'incolinità degli avventori e degli operatori dei locali pubblici.

Per quanto riguarda i locali di pubblico spettacolo e i locali da ballo, si richiama la necessità di una costante verifica e monitoraggio in materia di agibilità, di limiti di capienza, di uscite di sicurezza, di materiali strutturali e di arredo impiegato e, più in generale, delle misure previste dal DM 03/09/2021 in funzione antincendio.

A tal fine, si richiama l'importanza dell'attività tecnica svolta dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo¹, le cui funzioni possono essere svolte dai Comuni anche in forma associata.

¹ Prevista dall'art. 141bis del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Quanto precede si intende esteso a tutti quei pubblici esercizi all'interno dei quali vi siano ambienti destinati, anche occasionalmente, ad iniziative quali feste danzanti, intrattenimenti musicali, ricorrenze, celebrazioni, momenti conviviali e in generale a tutti quegli eventi che presuppongono la presenza di numerosi avventori.

Le stesse prescrizioni dovranno trovare rigorosa applicazione anche nel caso di locali privati – circoli, sedi di associazioni, altri luoghi di ritrovo, ove si svolgano feste con la partecipazione di un numero elevato di persone.

Si puntualizza che è vietato l'utilizzo di bar e ristoranti come sale da ballo, discoteche o locali di pubblico spettacolo, in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dall'ordinamento, nonché in violazione delle norme di sicurezza, di ordine pubblico e di incolumità dei presenti.

Resta inoltre in capo ai "datori di lavoro" delle predette attività, di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente.

Per quanto concerne le verifiche di competenza, in merito alle misure "safety" e "security", si richiamano i contenuti della Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 (c.d. Circolare Piantedosi) che fornisce chiarimenti ed indicazioni sulle misure previste a garantire alti livelli di sicurezza nelle manifestazioni pubbliche, non solo di pubblico spettacolo ma, anche, sagre, fiere, rievocazioni storiche, ecc.

Tutto ciò premesso, si rende necessaria la massima attenzione e responsabilità da parte di codesti Enti nello svolgimento dei controlli di legge, sia in fase autorizzatoria che di periodico monitoraggio, rispetto ai quali si assicura, per gli aspetti di rispettiva competenza, il supporto delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, ove richiesto e necessario.

IL PREFETTO

(Cafagna)